

28/03 '08 12:55 FAX 00390516377050

27/03 2006 12:08 FAX 0516358318

UNION CAMERE E.R.


→ CCIAA FE

☑ 002

DIR.REG.ENTRATE-BOLOGNA

☑ 002

VIA FAX



Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Ufficio Fiscalità generale

Bologna, 27 marzo 2006

Unioncamere Emilia Romagna

Viale Aldo Moro, 62

40127 Bologna (BO)

(risposta a prot. 51 del 18 gennaio  
2006)

Prot. 13709

**OGGETTO:** *quesito – imposta di bollo – iscrizione, modifica e cancellazione inviate all'Albo delle Imprese Artigiane con modalità telematica.*

Unioncamere Emilia Romagna chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo alle pratiche d'iscrizione, modifica e cancellazione inviate in forma telematica all'Albo delle Imprese Artigiane.

L'articolo 5, L. 443 dell'8 agosto 1985, ha istituito gli albi provinciali delle imprese artigiane.

Giusta gli articoli 7 e 9 della stessa legge, a fronte di ciascun Albo è istituita la Commissione Provinciale per l'Artigianato, che, tra l'altro, delibera in merito alle richieste d'iscrizione, modifica e cancellazione presentate all'Albo.

In un'ottica di semplificazione, con l'articolo 43, comma 1, legge n. 3 del 21 aprile 1999, la Regione Emilia Romagna ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla gestione degli Albi delle Imprese Artigiane con sede nel proprio territorio sono esercitate dalle Camere di Commercio, per delega delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato.

Accanto all'Albo delle Imprese Artigiane, come previsto dall'articolo 8, L. 580 del 29 dicembre 1993, presso le Camere di Commercio è istituito anche il Registro delle Imprese, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale competente.

Com'è noto, nell'ultimo decennio, la Pubblica Amministrazione è stata interessata da una vasta opera d'informatizzazione.

Da ultimo, a tal proposito, può essere richiamato l'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 3, ove è detto che le Pubbliche Amministrazioni "assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando" "le tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

A siffatto *impegno* corrisponde, sancito dal successivo articolo 2, il *diritto* per cittadini ed imprese di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni alla Pubblica Amministrazione.

Coerentemente, le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna vorrebbero introdurre nuove procedure telematiche per la presentazione all'Albo Imprese Artigiane delle domande d'iscrizione, modifica e cancellazione, attualmente acquisibili solo in forma cartacea.

A tal proposito la Regione Emilia Romagna, già con Legge Regionale n. 32/2001, ha disposto l'*integrazione* delle procedure amministrative relative alla tenuta dell'Albo Imprese Artigiane con quelle già in essere al Registro delle Imprese.

Le due procedure sarebbero strettamente e *telematicamente* integrate.

Tutto ciò premesso, Unioncamere chiede quale imposta di bollo debbano scontare le domande d'iscrizione, modifica e cancellazione presentate all'Albo delle Imprese Artigiane per via telematica.

Chiede, in particolare, se valga anche per tali domande l'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 79 del 16 giugno 2005, con specifico riferimento al Registro delle Imprese.

La fattispecie esaminata dall'Agenzia è quella delle domande d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presentate per via telematica tramite le Camere di Commercio.

Per esse, l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'imposta di bollo nell'ammontare di cui all'articolo 3, comma 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72 (euro 14,62), anziché nel maggiore ammontare di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della stessa Tariffa.

Ha ritenuto, infatti, che l'articolo 1-ter citato sia applicabile a tutte le domande, denunce e relativi atti diretti all'Ufficio delle Imprese in quanto tale e non anche a quelle dirette a soggetti diversi e presentate per il solo tramite di tale Ufficio.

La titolarità giuridica della tenuta dell'Albo delle Società Cooperative appartiene, per contro, al Ministero delle Attività Produttive, dunque ad un soggetto diverso dalle Camere di Commercio, che si limitano ad una mera attività di ricezione documentale tramite le proprie procedure informatiche.

Alla luce di tali chiarimenti, questa Direzione ritiene che l'interpretazione fornita dall'Agenzia nella citata risoluzione sia utilmente richiamata da Unioncamere.

Anche nell'ipotesi di specie si assiste, infatti, ad una separazione tra titolarità giuridica della tenuta dell'Albo e gestione amministrativa di esso.

Come già evidenziato, infatti, è la Commissione Provinciale dell'Artigianato che *delibera* nel merito delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni, con provvedimenti che incidono nella sfera giuridica del destinatario.

La Camera di Commercio svolge, per contro, un'attività amministrativa di contorno priva di poteri decisionali (ricezione, istruttoria, rilascio certificati, revisione periodica dell'Albo), agendo quale mero gestore di una *materia altrui*.

28/03 '06 12:55 FAX 00390516377050

UNION CAMERE E.R.

→ CCIAA FE

☑004

27/03 2006 12:09 FAX 0518358318


DIR.REG.ENTRATE-BOLOGNA

☑004

3

In definitiva, alla luce della citata prassi amministrativa, le pratiche d'iscrizione, modifica e cancellazione presentate all'Albo delle Imprese Artigiane per via telematica saranno assoggettate all'imposta di euro 14,62, giusta articolo 3, comma 1, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72.

Il Direttore Regionale  
dott. William Rossi



*file*